

**ISTITUZIONE DI UNA REGIA SCUOLA NAZIONALE DI ODONTOIATRIA
ANNESSA ALLA REGIA UNIVERSITÀ DI ROMA**

Regio Decreto 31 dicembre 1923 n. 2910
(G.U. 18 gennaio n. 15).

In virtù della delegazione dei poteri conferita al governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601.

Art. 1

E' istituita in Roma, annessa alla regia università, una scuola nazionale di odontoiatria.

La scuola ha per fine:

- a) di promuovere l'incremento degli studi di odontologia e la diffusione della profilassi dentaria, con speciale riguardo a quella degli operai e dei bambini;
- b) di conferire la laurea in odontoiatria.

Essa comincerà a funzionare dall'inizio dell'anno accademico 1924-25.

Art. 2

Il corso della scuola ha la durata di sei anni, di cui i primi quattro sono comuni con la facoltà medico-chirurgica, salvo speciali insegnamenti.

Gli studenti inseriti alle altre facoltà medico-chirurgiche del regno, che abbiano compiuto presso le stesse quattro anni di corso, potranno ottenere l'ammissione al quinto corso della scuola, quando abbiano superato gli esami, che saranno indicati dal regolamento. Al termine del corso, a coloro che abbiano superato gli esami prescritti, sarà conferita la laurea di cui all'art. 1°.

Art. 3

Gli insegnamenti obbligatori della scuola sono i seguenti:

- a) clinica delle malattie dei denti e protesi dentaria;
- b) patologia dentaria e odontoiatria operativa;
- c) ortodontoiatria.

Le altre materie d'insegnamento saranno stabilite dal regolamento, che determinerà, altresì, l'ordine e la durata dei singoli insegnamenti, nonché le modalità degli esami di profitto e di laurea.

Il regolamento, inoltre, detterà norme circa i requisiti, per l'iscrizione alla scuola, dei laureati in medicina e chirurgia, e circa l'iscrizione degli stranieri ed il titolo di studio che a questi ultimi verrà conferito.

Art. 4

Alla scuola sono annessi una clinica ed un ambulatorio, ove si presta ogni forma di assistenza odontoiatrica a pagamento o gratuitamente, secondo modalità da stabilirsi dal regolamento.

Art. 5

All'insegnamento di clinica delle malattie dei denti e protesi dentaria si provvede con un professore di ruolo, della facoltà di medicina e chirurgia che ha anche la direzione della scuola e continua a far parte della facoltà stessa. Gli altri insegnamenti sono normalmente affidati per incarico a persone prescelte dal direttore della scuola.

La retribuzione per gli incarichi viene fissata annualmente dal direttore e grava sui fondi della scuola.

Quando si ravvisi l'opportunità di provvedere agli insegnamenti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3, mediante trasferimento di professori appartenenti ad università, od istituti superiori di istruzione, il numero dei posti di insegnante di ruolo assegnati alle relative facoltà, o scuole sarà corrispondentemente diminuito, istituendosi invece altrettanti posti di ruolo presso la scuola nazionale di odontoiatria.

Art. 6

Gli studenti sono tenuti a pagare le tasse e sopratasse nella misura annua stabilita per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia nonché speciali contributi di esercitazione, nella misura determinata dal regolamento.

I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma terzo dell'art. 3, sono soggetti agli stessi obblighi e sono inoltre, tenuti al pagamento di nuova tassa di immatricolazione.

Art. 7

I proventi delle tasse e sopratasse, esclusi quelli delle tasse di laurea e di diploma, e gli speciali contributi di cui ai precedenti art. 4 e 6, nonché le eventuali elargizioni di enti pubblici e privati, per servizi resi o da rendere dalla scuola, sono devoluti interamente a vantaggio della scuola stessa ed erogati nell'acquisto di materiali, in retribuzioni agli insegnanti, per compensare prestazioni varie e di natura scientifica, tecnica o manuale di persone chiamate a dare l'opera loro mediante contratto di lavoro ed, in genere, per spese di qualsiasi natura, attinenti al funzionamento ed allo sviluppo della scuola.

Art. 8

E' assegnata in dotazione annua alla scuola l'attuale dotazione annua dell'istituto clinico di odontoiatria e protesi dentaria della regia università di Roma e il materiale di qualunque specie pertinente al detto istituto, che resta soppresso con l'inizio del funzionamento della scuola predetta.

Art. 9

Si applicano alla scuola nazionale di odontoiatria le disposizioni del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, in quanto non contrastino con le norme del presente decreto.

Art. 10

A abrogata la legge 31 marzo 1912, n. 298, sull'esercizio della odontoiatria, salvi i diritti acquisiti degli attuali laureati in medicina, di coloro che legalmente esercitano la professione di odontoiatria e quelli degli studenti delle facoltà mediche, iscritti all'atto della pubblicazione del presente decreto agli ultimi due anni di corso.

Disposizioni transitorie.

Art. 11

L'attuale direttore dell'istituto clinico di odontoiatria e protesi dentaria della regia università di Roma passa a coprire la cattedra di cui all'art. 3, lett. a), assumendo altresì la direzione della scuola.

Art. 12

Durante il triennio 1924-1927 gli aventi diritto all'esercizio della odontoiatria nel regno, che non siano laureati in medicina e chirurgia, saranno ammessi a frequentare presso la scuola un corso speciale della durata di un anno, alla fine del quale, superati gli esami all'uopo indicati dal regolamento, conseguiranno apposito diploma.

Gli iscritti al corso suddetto sono tenuti al pagamento della tassa di immatricolazione, della tassa annuale di iscrizione e della sopratassa annuale per esami di profitto, nonché della tassa e sopratassa di diploma, tutte nella misura stabilita per la facoltà di medicina e chirurgia.

Sono inoltre tenuti al pagamento degli speciali contributi di esercitazioni di cui al precedente art. 6.